



Unione Imprese Centenarie Italiane

Allegato "C" al Repertorio n. 13.338 Raccolta n. 6052

STATUTO **“UNIONE IMPRESE CENTENARIE ITALIANE”** DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo uno

L'Associazione, le cui norme di funzionamento sono contenute nel presente Statuto, è denominata “Unione Imprese Centenarie Italiane”.

L'“Associazione delle Imprese Storiche Fiorentine” costituita in Firenze, in data 21 dicembre 2000, in seguito denominata “Unione Imprese Storiche Toscane” ed ancora in seguito denominata “Unione Imprese Storiche Italiane”, assume l'attuale denominazione di “Unione Imprese Centenarie Italiane” su specifica volontà delle ultra centenarie Imprese che vi partecipano, nell'intento di portarne in risalto la longevità.

Articolo due

L'Associazione ha sede in Firenze.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito del Comune di Firenze è di competenza del Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica del presente Statuto.

Articolo tre

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione persegue scopi esclusivamente culturali rivolti alla valorizzazione del patrimonio storico Italiano nel campo delle Imprese ultra-Centenarie, ossia Imprese Italiane che hanno legato la propria identità storica per oltre cento anni allo sviluppo del lavoro inteso come espressione dei principi civici, sociali ed economici, con forti legami con le Comunità nelle quali operano. Imprese rivolte al futuro che, aderendo all'Associazione, manifestano la volontà di valorizzare la loro memoria, le loro tradizioni, le loro conquiste, le loro relazioni, in piena e condivisa comunione d'intenti, senza condizionamenti associativi di rappresentanza e senza influenze di natura partitico-politica.

L'Associazione si propone, pertanto, di promuovere iniziative, dibattiti, convegni, ricerche, pubblicazioni, borse di studio, premi e/o riconoscimenti e di svolgere azioni promozionali e di sostegno, dirette alla produzione di valore etico per le Imprese ultracentenarie associate, esaltandone l'identità del loro patrimonio culturale inteso come un bene storico intangibile Italiano. In sintesi l'Associazione si propone di generare valore reputazionale per le Imprese associate e sociale per i Territori. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle precedenti, a condizione che esse siano secondarie e strumentali come definite e disciplinate dalla normativa vigente e da quella secondaria.



Unione Imprese Centenarie Italiane

PATRIMONIO

Articolo quattro

Il patrimonio dell'Associazione, destinato all'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 di questo Statuto, è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
3. da donazioni, legati, lasciti.

Articolo cinque

I proventi sui quali basare l'attività dell'Associazione sono costituiti: dalle quote associative;

1. dai redditi dei beni patrimoniali;
2. dalle erogazioni e contributi di privati, enti ed associazioni;
3. dalle raccolte pubbliche di fondi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

ASSOCIATI

Articolo sei

Possono far parte dell'Associazione tutte le Imprese, come definite dalla vigente legislazione italiana, industriali, commerciali, agricole, manifatturiere o creatrici e fornitrici di servizi, operanti in Italia, se accettate dal Consiglio di Amministrazione. Tali Imprese devono aver operato sul mercato in forma continuativa e accertata da più di cento anni con una imprenditorialità ispirata a comportamenti etici, una forte attenzione alla comunità di riferimento e uno spirito di innovazione capace di originare nuovi saperi.

I Membri dell'Associazione si suddividono in:

- A. **Soci Fondatori:** lo sono di diritto tutte le Imprese risultanti iscritte all'Associazione al 30 Giugno 2012;
- B. **Soci Ordinari;**
- C. **Soci Sostenitori:** vengono inseriti in detto speciale Libro, a cura del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo, pubblici o privati, senza fini di lucro, le Associazioni e le Fondazioni che hanno un legame o fanno riferimento a Imprese Storiche come definite all'articolo 6 di questo Statuto, che condividono le finalità dell'Associazione, e che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano acquisito particolari meriti.

L'Associazione istituirà anche tutti gli altri Libri obbligatori per legge.

La richiesta di ammissione dovrà contenere dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, nonché l'indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni.

L'ammissione è deliberata, dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dell'ammissione dovrà essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo potrà entro ulteriori 60 (sessanta) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei



Unione Imprese Centenarie Italiane

Proviviri.

Articolo sette

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota associativa, che verranno fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Le quote annuali devono essere versate all'Associazione entro il mese di marzo di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

Articolo otto

Gli Associati hanno parità di doveri e di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno deliberati dall'Assemblea e la cui osservanza sarà obbligatoria per gli Associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salvo le cause previste nel successivo articolo.

Articolo nove

La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tale qualità, oltre che per cessazione dell'Associazione o per recesso da notificarsi al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, entro il mese di settembre, con efficacia dall'anno successivo, si perde per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di:

- negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- violazione delle norme etiche o statutarie.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'Associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Proviviri.

LIBRI SOCIALI

Articolo dieci

Vengono istituiti i seguenti Albi:

1. "Libro dei Soci Fondatori";
2. "Libro dei Soci Ordinari";
3. "Libro dei Soci Sostenitori": vengono inseriti in detto speciale Libro, a cura del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo, pubblici o privati, senza fini di lucro, le Associazioni e le Fondazioni che hanno un legame o fanno riferimento a Imprese Storiche come definite all'articolo 6 di questo Statuto,



Unione Imprese Centenarie Italiane

che condividono le finalità dell'Associazione, e che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano acquisito particolari meriti.
L'Associazione istituirà anche tutti gli altri Libri obbligatori per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo undici

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Comitato d'Indirizzo;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Presidente;
5. l'Organo di Controllo;
6. il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo dodici

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci); rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- A. elegge e revoca i componenti degli organi sociali ed il Presidente;
- B. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C. approva il bilancio;
- D. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- F. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- G. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- H. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Nell'Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto.

Articolo tredici

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando se ne ravveda la necessità ai fini del conseguimento dello scopo



associativo.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

Articolo quattordici

Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno spedito ad ogni Associato a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo che dia prova dell'avvenuta convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione indica anche la data per la seconda convocazione.

Articolo quindici

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo in modo palese per alzata di mano, oppure con altra modalità individuata dal Presidente.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la partecipazione di più della metà degli Associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la partecipazione di almeno un quinto degli Associati.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, occorre il voto favorevole di più della metà degli Associati; per quelle concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzate all'Associazione; il voto dovrà pervenire entro il giorno di svolgimento dell'Assemblea e, comunque, non oltre la trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno relativo; l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta; se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione



dell'Assemblea.

Articolo sedici

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

COMITATO D'INDIRIZZO

Articolo diciassette

Il Comitato d'Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea tra i legali rappresentanti, i componenti degli organi d'amministrazione ed i soci delle Imprese Associate.

Il Comitato d'Indirizzo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente, convoca e presiede le riunioni del Comitato d'Indirizzo e ne coordina i lavori.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

La carica di componente del Comitato d'Indirizzo è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Comitato d'Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, per esprimere un parere sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti

Il Comitato d'Indirizzo:

- A. esercita le funzioni di indirizzo generale e di formulazione delle linee strategiche e delle priorità dell'Associazione;
- B. valuta l'efficacia delle azioni svolte rispetto agli indirizzi assunti;
- C. propone all'Assemblea l'eventuale nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione, che potrà partecipare sia alle riunioni del Comitato d'Indirizzo sia a quelle del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza quindi le responsabilità ed i doveri dei componenti di tali organi. La carica di Presidente Onorario è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Comitato d'Indirizzo è convocato con lettera raccomandata, fax o email da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o email da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso di necessità le riunioni potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle stesse condizioni di quanto previsto in questo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo diciotto

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro o sei membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina altresì un Segretario Generale che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Articolo diciannove

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri l'Assemblea provvede al riguardo alla prima riunione utile; ove manchino contemporaneamente la maggioranza o tutti i Consiglieri, dovrà essere convocata nel secondo caso dal Revisore Unico con urgenza l'Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione.

Articolo venti

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Articolo ventuno

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata, fax o email da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o email da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso di necessità le riunioni potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e, comunque alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo ventidue

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un



Unione Imprese Centenarie Italiane

Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Articolo ventitre

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo ventiquattro

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

1. assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
2. convocare le Assemblee;
3. deliberare sull'ammissione di nuovi Associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
4. redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
5. predisporre regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
6. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati;
7. determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
8. stabilire l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote associative per i singoli esercizi;
9. sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello Statuto;
10. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto o dalla legge espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
11. stabilire i compensi per il Segretario Generale e per lo staff di segreteria.

Articolo venticinque

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri a singoli Consiglieri.

Non potranno, comunque, essere delegati i poteri di cui alle lettere b), c), d) ed h) del precedente articolo ventiquattro.

Gli eventuali Consiglieri Delegati dovranno dare rendiconto al Consiglio di Amministrazione dell'esercizio delle deleghe almeno ogni sei mesi.

PRESIDENTE

Articolo ventisei

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dall'Assemblea; dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Comitato d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle



Unione Imprese Centenarie Italiane

deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo ventisette

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

E' preposto all'organizzazione e al funzionamento degli uffici dell'Associazione, al coordinamento e del controllo delle attività dei collaboratori esterni e degli enti eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative dell'Associazione.

Controlla e coordina l'attività di coloro che beneficino di contributi o borse di studio dell'Associazione. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali delle riunioni.

OSSERVATORIO SCIENTIFICO-CULTURALE

Articolo ventotto

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Osservatorio Scientifico-Culturale, con compiti di studio e consulenza, determinandone la durata, non superiore a quella propria, la composizione e le regole di funzionamento, oltre al soggetto destinato a coordinarlo. La carica di componente dell'Osservatorio è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo ventinove

L'Organo di Controllo è costituito da una sola persona, avente i requisiti di legge, è scelto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ove obbligatorio per legge, l'Assemblea provvede anche alla nomina del Revisore Legale dei conti, che può coincidere con l'Organo di Controllo, purché quest'ultimo sia iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

BILANCIO - UTILI

Articolo trenta

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio consuntivo, nei modi e termini di legge, da presentare, unitamente a quello preventivo, per l'approvazione all'Assemblea.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.



Unione Imprese Centenarie Italiane

Articolo trentuno

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo trentadue

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati e non Associati e resta in carica 4 (quattro) esercizi.

In caso di decesso, incapacità o impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione; la prima assemblea degli Associati successiva all'evento provvederà al riguardo.

Il Collegio dei Probiviri:

- A. definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, ove ammesso dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli Associati ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio o i Revisori dei conti intendano sottoporgli;
- B. vigila e controlla che siano osservate le norme statutarie;
- C. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di non ammissione o esclusione degli Associati e per la riammissione degli stessi.

SCIOGLIMENTO

Articolo trentatre

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per impossibilità di perseguire validamente i propri scopi.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente potrà chiedere all'autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione, quanto residuerà, verrà devoluto ad altro Ente, scelto dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, nel rispetto delle procedure di legge.

RINVIO

Articolo trentaquattro

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to Eugenio Alphandery F.to Jacopo Sodi Notaio